



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2018
SETTANT'ANNI DI "USO" DELLA COSTITUZIONE

La sicurezza della global city. Prassi globale e critica costituzionale

di PAOLO COSTA

LA SICUREZZA DELLA *GLOBAL CITY*
PRASSI GLOBALE E CRITICA COSTITUZIONALE

di *Paolo Costa*

*Dottore di ricerca in Diritto costituzionale
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano*

ABSTRACT

ITA

La nozione di *global city* è ormai vecchia. Nell'arco di pochi anni, la narrazione urbana si è decisamente orientata verso l'idea di *smart city*.

Nondimeno, la nuova visione urbana non consegna del tutto al passato l'idea di *global city*. Il saggio tenta di mostrare come in realtà ne sia in buona parte il compimento e come tutto ciò abbia premesse e ricadute giuridiche che toccano i principi fondamentali del costituzionalismo.

Quello della sicurezza urbana è un punto prospettico privilegiato per comprendere tali sviluppi.

EN

The notion of global city is old, by now. Over few years, the urban narration has moved towards the smart city idea.

Still, the new urban vision doesn't leave the idea of global city to the past at all. The essay attempts to demonstrate that, instead, it is largely its accomplishment, with juridical presuppositions and consequences which involve the fundamental principles of constitutionalism.

To understand that development, the point of view of urban safety and security seems to be the privileged one.

LA SICUREZZA DELLA *GLOBAL CITY*

PRASSI GLOBALE E CRITICA COSTITUZIONALE

di Paolo Costa

SOMMARIO: 1. Global city, smart city e world city; 2. La morfologia della global city; 3. Il diritto della global city; 4. La sicurezza della global city: tendenze principali: 4.1. L'urbanistica; 4.2. La privatizzazione; 4.3. La tecnologia; 5. Prassi globale e critica costituzionale; 6. Global city. La città postdemocratica: 6.1. Global city e partecipazione; 6.2. Global city e uguaglianza; 6.3. Global city e libertà; 6.4. Global city e interesse generale; 7. Un ritorno alla concezione organica della città?

1. Global city, smart city e world city

La nozione di *global city* è ormai vecchia. La sua prima formulazione si deve probabilmente alla sociologa Saskia Sassen¹. Nell'arco di pochi anni, la narrazione urbana si è decisamente orientata verso l'idea di *smart city*.

Quest'ultima può essere definita, pur con una certa approssimazione dovuta alla natura evanescente del concetto, come «una città caratterizzata dall'integrazione tra strutture e mezzi tecnologicamente avanzati, proiettata verso politiche di crescita sostenibile al fine di ottenere un miglioramento degli *standard* qualitativi della vita umana»².

Come è facile riscontrare da tale definizione e dalla molta letteratura che si è prodotta sul punto³, nell'idea di *smart city* vi è una componente

¹ S. SASSEN, *The global city: New York, London, Tokyo*, Princeton University Press, 1991.

² E. FERRERO, *Le smart cities nell'ordinamento giuridico*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, n. 2/2015, p. 2.

³ Tra i molti lavori giuridici, anche recenti, si segnalano: G.F. FERRARI, *La prossima città*, Sesto San Giovanni, 2017; L. MONTI, R. CERRONI, *Le città del futuro: la "terza via" possibile tra smart cities e smart villages*, in *Amministrazione in Cammino*, 17 luglio 2017; E. FERRERO, *Le smart cities nell'ordinamento giuridico*, 2015, cit.; R. FERRARA, *The smart city and the green economy in Europe: a critical approach*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 2-3/2015; *Smart cities e amministrazioni intelligenti*, numero monografico 4/2015 de *Le istituzioni del federalismo*; F. FRACCHIA, P. PANTALONE, *Smart city: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?)*, in *Federalismi.it*, n. 22/2015; S. SEPE, E. CROBE, *Smart city, glocalismo, diritto globale*, in *Impresa&Stato*, n. 97/2013; A. CASINELLI, *Le città e le comunità intelligenti*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 3/2013.

di attualità e un'indubbia componente di tensione "utopica" (se è ancora lecito usare tale parola al di fuori dell'orizzonte ideologico novecentesco). La *smart city*, in altre parole, è in parte realtà e in parte progetto utopico. Le sue principali coordinate sembrano essere il *confort*, da un lato, e la *sicurezza*, dall'altro⁴, entrambi conseguiti attraverso l'innovazione tecnologica, in particolare quella digitale.

Il suo plusvalore etico si condensa nel principio di "sostenibilità", declinato in una pluralità di settori.

In quanto prodotto della politica postmoderna, è assai difficile rintracciare invece qualche istanza di equità sociale, se non forse nell'aspirazione al miglioramento qualitativo di alcuni servizi pubblici, che tuttavia pare collocarsi più propriamente nella logica del confort. L'equità sociale riaffiora qua e là nei tentativi di definire nuovi rilevatori di benessere (che ora si declina in "equo e sostenibile"), diversi da quelli classici legati essenzialmente al prodotto interno. Si tratta tuttavia di semplici indici, che come tali fotografano (più o meno attendibilmente) la realtà sociale solo *ex post*, senza recare in sé alcuna progettualità politica.

E nondimeno tale nuova visione urbana non consegna del tutto al passato l'idea di *global city*. Anzi, si tenterà di mostrare come ne sia in buona parte il compimento e come tutto ciò abbia precise premesse e precise ricadute di carattere giuridico.

Agli esordi dell'idea di *global city* già si discusse della sua assimilabilità a quella precedente di *world city*⁵.

Saskia Sassen intende per *world city* la vecchia città coloniale, mentre la *global city* sarebbe la città collocata nella rete dei processi dell'economia globalizzata. Per dirlo in termini più politici: la *world city* è l'irradiazione del potere economico degli imperi occidentali; la *global city* è invece l'irradiazione del potere postnazionale dell'economia globale.

La distinzione non è certo pacifica o rigida; ciò che si intende evidenziare è semplicemente il nesso tra visione della città e dinamiche del

⁴ Sul punto è d'obbligo il riferimento a E. JÜNGER, *Der Waldgang*, Frankfurt am Main, 1951. In proposito, di recente, A. SANDRI, ΑΣΦΑΛΕΙΑ e certitudo. *Osservazioni sulla sicurezza come principio costituzionale tra politica antica e moderna*, in F. PIZZOLATO, P. COSTA (a cura di), *Sicurezza e tecnologia*, Milano, 2017, pp. 53 ss.

⁵ S. SASSEN, *The global city: introducing a concept*, in *The Brown Journal of World Affairs*, n. 2/2005, p. 28.

potere economico. La differenza tra *world city* e *global city*, ammettendone una, risiederebbe tutta nell'immagine del potere economico che le due città sposano: egemonico/imperiale la prima, globale la seconda.

Quale che sia, la città è comunque messa in relazione con i processi economici, e in particolare con i processi del liberismo transnazionale.

Alla luce di tale considerazione, forse si potrebbe davvero sostenere che tra le due città non corra alcuna differenza, poiché in realtà nessuna differenza corre tra le due immagini del potere economico: come l'imperialismo occidentale, anche il globalismo è in fondo espressione di un punto di vista occidentale sul mondo⁶.

Tutto questo ha ricadute sulla morfologia delle grandi metropoli, che in sé tende al modello *smart*. La *smart city* non sembra infatti essere altro che la proiezione urbanistica, amministrativa e socioeconomica "interna" della città globale (concetto quest'ultimo che si proietta invece verso l'"esterno").

2. La morfologia della *global city*

La *smart city*, che ora possiamo considerare come la dimensione interna della *global city*, è un modello diffusivo.

Le grandi metropoli occidentali e occidentalizzanti tendono vieppiù a convergere verso un modello omogeneo. Si potrebbe forse parlare di un fenomeno di isomorfismo urbano.

Le ricerche di Saskia Sassen e la riflessione di Christopher Lasch⁷ ci hanno fornito alcune utili chiavi di comprensione causale di tale fenomeno. I centri cittadini delle grandi metropoli da cui si irradia il potere economico-finanziario sono il prodotto della circolazione dei modelli organizzativi delle grandi *corporation* e delle relative reti di *firm* professionali. Con esse circola e si omogeneizza sempre più una sorta di "élite globalizzata" (e qui davvero non si vuole esprimere alcun giudizio di valore e non si intende affrontare il tema, che emerge subito in filigrana, del populismo politico) che altro non sarebbe se non la rete di

⁶ Sul punto non può non segnalarsi l'importante lavoro storico di V. DE GRAZIA, *Irresistible Empire. America's advance through twentieth-century Europe*, Harvard University Press, 2006.

⁷ S. SASSEN, *The global city: introducing a concept*, cit., pp. 28 e ss.; C. LASCH, *The revolt of the elites and the betrayal of democracy*, New York, 1996 (tr. it. *La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia*, Milano, 1995, pp. 26 e ss.).

professionisti al servizio dei grandi centri economici e finanziari, rete che tende a farsi comunità transnazionale. Tale élite è sempre più omogenea al suo interno e sempre meno omogenea con le realtà nazionali e regionali di origine.

Sono questi tre fattori circolanti (*corporation*, *firm* e comunità professionali) che potrebbero ben spiegare l'isomorfismo delle città globali.

Poiché a circolare è appunto un'élite, la conseguenza è che i grandi centri metropolitani che l'accolgono si sviluppano nella direzione delle sue esigenze e della sua immagine del mondo, i cui principali riferimenti (non sempre e non necessariamente negativi) possono essere sintetizzati esattamente nel confort e nella sicurezza, unitamente alle istanze "etiche" dell'ambientalismo e del salutismo.

La loro considerazione sinottica restituisce abbastanza chiaramente proprio l'immagine della *smart city*.

3. Il diritto della *global city*

Il "diritto della *smart city*" è ascrivibile all'ambito, già in sé sfuggente, della cosiddetta *soft law*.

Lo si ritrova in una serie di fonti di diverso livello (internazionale, europeo, nazionale e locale⁸) che tuttavia appaiono decisamente programmatiche. Contengono per la più parte il progetto (talora, oltretutto, vago) di specifiche politiche più che disposizioni incidenti sull'ordinamento generale.

⁸ S. ANTONIAZZI, *Smart city: quadro generale di atti, programmi e competenze di livello sovranazionale, nazionale e locale*, in G.F. FERRARI (a cura di), *La prossima città*, cit.; E. FERRERO, *Le smart cities nell'ordinamento giuridico*, cit. Si vedano, quali esempi significativi, il documento dell'OCSE "*Innovation-driven growth in regions: the role of smart specialisation*", del 2013 (consultabile sul sito www.oecd.org); la Comunicazione della Commissione UE "*Smart cities and communities - european innovation partnership*", COM (2012) 4701; l'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, istitutivo dell'Agenda digitale italiana nel quadro dell'Agenda digitale europea 2012 (ora abrogato dal decreto legislativo n. 179/2016, recante modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale); articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 (integrato dall'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), istitutivo dell'Agenzia per l'Italia digitale, in conformità al programma europeo "Horizon 2020" (anch'esso abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

La sua vera consistenza va dunque ricercata nella prassi. Il progetto di *smart city* prende forma attraverso politiche locali, atti a carattere convenzionale o di autoregolazione, partenariati tra pubblico e privato, strumenti di *governance*.

Viene da pensare che tale apparato di *soft law* non discenda solo da una precisa opzione strategica per la realizzazione delle politiche pubbliche, ma trovi un ancoraggio culturale e forse finanche giuridico proprio al livello dell'idea di *global city*.

Si è detto che quest'ultima è l'espressione locale dei processi economici e finanziari globali. Per tale ragione diviene una sorta di città "oltre lo Stato". Se è consentito ricorrere ad un'immagine evocativa, in continuità con la riflessione intorno alla *world city*, è in qualche modo una "città imperiale", che come tale gode di un regime giuridico di "diritto imperiale".

Al di là di immagini più o meno metaforiche, può probabilmente affermarsi che la *global city* ripeta su scala locale le caratteristiche complessive del diritto della globalizzazione (ciò che da tempo è stato suggestivamente definito come nuova *lex mercatoria*), e anzitutto la sua tendenza deregolativa, autoregolatoria, più indicativa che imperativa⁹.

La *global city* sembra inoltre fare proprie, e non casualmente, le istanze securitarie indotte proprio dalla sempre crescente circolazione tra città globali di organizzazioni e persone appartenenti agli attori più significativi dell'economia globale, e dunque, in definitiva, ai livelli più elevati del potere economico.

Queste due tendenze non sono affatto contrapposte, ma si compongono in una comune matrice in cui è fin troppo semplice rinvenire i tratti distintivi del neoliberalismo e della costitutiva alleanza tra capitale e Stato securitario¹⁰.

⁹ La letteratura sul punto è davvero molto ricca. Ci si limita a rinviare a due lavori fondamentali: F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1993; P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro italiano*, n. 5/2002.

¹⁰ Sul punto, F. PIZZOLATO, *Mercato e politiche della sicurezza nell'ordinamento dello Stato moderno*, in F. PIZZOLATO, P. COSTA (a cura di), *Sicurezza, Stato e mercato*, Milano, 2015; A. CAVALIERE, *Neoliberalismo e politica criminale repressiva*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2018, parte II, pp. 125 ss.

4. La sicurezza della *global city*: tendenze principali

L'istanza securitaria della *global city* sembra radicarsi in un'immagine urbana ben precisa che si coniuga esattamente con quella della *smart city*. La sicurezza è infatti espressamente contemplata dai "progetti" di *smart city*¹¹.

I mezzi attraverso cui si intende conseguirla sembrano riducibili essenzialmente a tre: l'urbanistica, la privatizzazione e la tecnologia.

4.1 L'urbanistica

L'urbanistica è forse il primo punto prospettico da cui analizzare la questione. È la prima a definire la morfologia della città, non solo architettonica. Dietro ad essa infatti vi è sempre, ineluttabilmente, anche un pensiero sociale, economico e finanche politico. Piani e regole ne sono in un certo senso l'epifenomeno giuridico e amministrativo.

Le tendenze attuali dell'urbanistica dei grandi centri cittadini sembrano replicare abbastanza fedelmente le due tendenze generali del diritto della globalizzazione: quella deregolativa e quelle securitaria.

Quanto alla prima, importanti osservatori hanno rilevato ormai da tempo la diffusività del modello, tipicamente statunitense, della città dell'espansione infinita e dell'*urban sprawl*. In sé, esso esprime l'abbandono della stessa idea di città come realizzazione di un progetto organico e di un principio regolativo: una città "realizzata", verrebbe da dire, ma non "immaginata". Suggestivamente, Vittorio Gregotti ha colto una sorta di continuità tra l'espansione infinita dell'economia globale e l'espansione infinita della città globale, entrambe sotto il segno della *deregulation*¹². Le esternalità negative di un simile modello sono fin troppo note: consumo di suolo, impatto ambientale e incremento del

¹¹ Il comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5/2012, ad esempio, recitava: «La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (*smart communities*), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura».

¹² V. GREGOTTI, *Città globali*, voce in *Enciclopedia del XX Secolo*, 2010 (consultabile sul sito www.treccani.it).

traffico su strada. Tutto il contrario, insomma, di quanto propone la narrazione della *smart city*.

Sul versante della sicurezza, si registra invece una crescente diffusione di quella che è stata icasticamente definita “architettura ostile”¹³. È un genere di architettura che ha probabilmente il suo principale riferimento teorico nell’opera di Oscar Newman¹⁴, ancorché le attuali derive escludenti non siano certo imputabili a questo autore. L’architettura ostile interessa in modo particolare l’arredo urbano, che viene appositamente pensato per impedire ciò che, in nome del decoro, si considera un suo abuso. Spariscono ad esempio le panchine pubbliche, o vengono sostituite con panchine “a pagamento” o che non consentono al fruitore di sdraiarsi. Gli esempi di dispositivi architettonici e tecnologici con finalità dissuasive potrebbero moltiplicarsi.

Dal punto di vista giuridico, l’architettura ostile sottende la medesima logica degli *offendicula*: con la decisiva differenza di essere preposta a beni pubblici e non a proprietà private.

4.2 La privatizzazione

Tale analogia con gli strumenti di tutela della proprietà privata non è casuale.

È già in sé un segno abbastanza significativo non solo di architettura “escludente”, ma altresì di una sorta di appropriazione “di classe” delle città, a cui evidentemente concorrono le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle loro competenze urbanistiche e di ordine pubblico.

Segno ancor più significativo se non addirittura parossistico di tale “privatizzazione” sono tuttavia i “quartieri fortezza”¹⁵, ossia quei quartieri in cui la disponibilità di grandi capitali privati consente la realizzazione di forme di sicurezza privata (strade private, accessi controllati, guardie private, sofisticati sistemi di videosorveglianza) che li isolano

¹³ Si susseguono sempre più spesso servizi giornalistici in proposito. Per tutti, si segnala *New anti-homeless architecture: Seattle uses bike racks to block rough sleepers*, apparso in *The Guardian*, 14 gennaio 2018.

¹⁴ O. NEWMAN, *Defensible space. Crime prevention through urban design*, New York, 1972. Sul punto, S. STEFANIZZI, *La città di quarzo: la videosorveglianza nelle politiche locali per la sicurezza urbana*, in F. PIZZOLATO, P. COSTA (a cura di), *Sicurezza e tecnologia*, cit., p. 258.

¹⁵ Sul punto, T. GRECO, *Sicurezza/insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito*, in T. GRECO (a cura di), *Dimensioni della sicurezza*, Torino, 2009, pp. 30 e ss.

dal resto del contesto urbano. In questo caso la logica è rovesciata: non è la città ad escludere ma il quartiere ad escludersi dalla città.

4.3 La tecnologia

La tecnologia non solo è presente nelle *global city*, ma ne è divenuta in un certo senso finanche un simbolo, ora utopico ora distopico¹⁶.

Il suo ruolo nella nuova comprensione della sicurezza urbana è fondamentale.

Lo snodo teorico è assai denso dal punto di vista giuridico.

Prima di toccare il rapporto tra sicurezza, tecnologia e città globale può essere utile interrogarsi sul rapporto tra diritto e tecnologia.

È un rapporto di reciproco condizionamento: il diritto che condiziona la tecnologia; la tecnologia che condiziona il diritto.

Consideriamo anzitutto il primo condizionamento.

In esso il diritto appare come il livello determinante. È una prospettiva che richiama molti temi assai noti. Solo per citarne alcuni: quello dell'obsolescenza normativa dovuta dall'avvento di nuove tecnologie (che impegna non poco l'interprete) e quello delle cosiddette norme tecniche (in cui si incrociano in modo problematico causalità ed imputazione). Insomma: è il tema della disciplina giuridica dei fenomeni tecnologici.

È una prospettiva assai vasta ed interessante, ma già ampiamente nota e studiata dai giuristi. Per questo sembra più utile focalizzare l'attenzione sul secondo condizionamento.

In che termini la tecnologia condiziona il diritto più che esserne condizionata?

Per comprendere a fondo il problema occorre metterlo in relazione con la questione delle cosiddette "immagini del mondo", a cui ci ha abituati anzitutto la sociologia di Max Weber¹⁷.

E ciò poiché anche il diritto offre una propria immagine del mondo. Si è infatti abituati a pensare che le immagini del mondo siano veicolate dalle religioni, dalle filosofie, dalle ideologie, etc. Molto meno invece dal diritto. Ma è facile mostrare che non è così.

¹⁶ Di recente, A. GREENFIELD, *Tecnologie radicali. Il progetto della vita quotidiana*, tr. it., Torino, 2017.

¹⁷ D. D'ANDREA, *Pensare la soggettività senza natura umana. Materialità e immagini del mondo in Max Weber*, in *Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica*, n. 1/2016.

Con riguardo ad esempio (e l'esempio non è casuale) all'avversione della dottrina pura del diritto per i soggetti giuridici (che Kelsen giudica delle ipostatizzazioni¹⁸) Herman Heller ha parlato espressamente di «immagine giuridica del mondo»: «Nel sistema della “dottrina pura del diritto” – scrive Heller – l'assenza di dimora per il concetto di sovranità è una derivazione necessaria della mancanza di soggetto in quella dottrina. L'immagine giuridica del mondo non è mai stata spersonalizzata in modo più radicale»¹⁹.

Ci si potrebbe allora domandare quale sia l'attuale immagine giuridica del mondo.

La scienza giuridica, in realtà, sembra non avere più abbandonato l'immagine spersonalizzante a cui è approdato l'oggettivismo kelseniano. La realtà di ogni soggetto collettivo è ormai dileguata dietro alle moderne teorie della finzione giuridica. È dileguata inoltre la stessa idea di persona fisica, dacché il diritto non sembra più fare propria una precisa idea di “uomo”, lasciandola alla molteplicità delle ideologie e delle opinioni soggettive; per questa via anche la persona fisica, alla stregua di quella giuridica, appare come una finzione: come astratto centro di imputazione di diritti, doveri, interessi, desideri, rapporti, etc.

In questo modo cade la “base naturale” di ogni soggetto individuale e collettivo, ed infine la stessa idea di soggettività. L'approdo ultimo ed inevitabile è quello di una filosofia giuridica dell'impersonale²⁰.

Entra qui in gioco la questione della tecnica. La tecnica rappresenta infatti l'ultima e più radicale fase della spersonalizzazione, in cui ogni margine di soggettività viene infine eliminato. La (presunta?) oggettività della tecnica offrirebbe da se stessa la migliore delle soluzioni possibili: residuerebbe la semplice e a sua volta impersonale esecuzione²¹.

¹⁸ H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, tr. it., Milano, 1989, pp. 463-464.

¹⁹ H. HELLER, *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, tr. it., Milano, 1987, p. 78-79.

²⁰ V. POSSENTI, *Il nuovo principio persona*, Roma, 2013, p. 137; del medesimo autore, *Personale ed impersonale*, in *Philosophical News*, n. 8/2014. Su posizioni diverse, R. ESPOSITO, *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*, Torino, 2007. Al riguardo, non si può non richiamare S. WEIL, *La personne et le sacré*, Parigi, 1957. Sugli aspetti più strettamente giuridici, di recente, F. PIZZOLATO, *Oltre il personalismo: Simone Weil e la critica alla nozione di diritto*, in *Jus*, n. 3/2014.

²¹ D'obbligo il riferimento a C. SCHMITT, *L'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni*, tr. it. C. SCHMITT, *Le categorie del “politico”*, Bologna, 1998.

A questa altezza il diritto stesso si trasforma in “tecnica”, o, meglio, in “tecnicità”. Il diritto non è più scienza della giustizia (*ars boni et aequi*) ma tecnica di regolazione sociale.

Carl Schmitt, in una pagina giovanile, descrive in modo suggestivo il riverbero della nuova “epoca” sulla stessa comprensione del diritto.

Il passo merita una citazione *in extenso*:

«L’epoca si è autodefinita capitalista, meccanicista, relativista, epoca delle comunicazioni, della tecnica e dell’organizzazione. Di fatto sembra che l’“industria” sia la sua firma, l’industria quale mezzo grandiosamente efficiente per raggiungere un qualsiasi miserabile o insensato scopo, l’universale prevalere del mezzo sullo scopo, l’industria, che annienta a tal punto il singolo che questi non sente nemmeno il suo annullamento e che si richiama in ciò non ad un’idea ma tutt’al più ad un paio di banalità e che afferma sempre e soltanto il principio secondo cui tutto deve svolgersi in maniera liscia e senza inutili attriti. Il successo della enorme ricchezza materiale, risultato della generale mediazione e calcolabilità, sorprende. [...] Le cose più importanti, quelle decisive, erano infatti [...] secolarizzate. Il diritto era diventato potere, la fedeltà calcolo, la verità una correttezza generalmente riconosciuta, la bellezza buon gusto, il cristianesimo un’organizzazione pacifista. Un equivoco e una falsificazione generale dei valori dominava le anime. Al posto della distinzione fra bene e male subentrarono utilità e danno differenziati in maniera sublime»²².

Queste riflessioni sono del 1916. Da allora la tecnologia ha avuto sviluppi impressionanti. Molte cose presagite dalla letteratura distopica sono divenute, se non realtà, reali ambizioni di controllo sociale: dalla discreta profilazione di milioni di utenti del *web* (ben più insidiosa dell’indiscreto controllo della società immaginato da George Orwell in *1984*, anno 1949), ai pionieristici progetti di polizia predittiva (fantasticati da Philip Dick in *The minority report*, anno 1956).

Ma l’essenza dell’epoca non è mutata. Attingendo a suggestioni heideggeriane, la si potrebbe definire l’“epoca dell’immagine tecnica del mondo”²³. Probabilmente è davvero questa la nostra *représentation collective*.

²² C. SCHMITT, *Aurora boreale*, tr. it., Napoli, 1995, pp. 87- 88.

²³ Il riferimento è al saggio di M. HEIDEGGER, *L’epoca dell’immagine del mondo* (1938), tr. it., in *Sentieri interrotti*, Firenze, 1968.

Non c'è da stupirsi allora se in un simile epoca il conseguimento della sicurezza materiale nelle città che ambiscono a rappresentare l'immagine globale (e globalizzata) del mondo venga infine affidato alla profezia tecnologica.

5. Prassi globale e critica costituzionale

Si è detto che il diritto della *global city* più che un sistema normativo in senso classico è una “prassi” che va cercata in atti e politiche locali.

Trattandosi di prassi nella loro essenza non immediatamente e non necessariamente *contra legem*, il diritto potrebbe tentare di regolarle come alquanto di ancora *praeter legem*.

Ma la *global city* (forse in quanto città imperiale?) fino ad oggi sembra avere goduto di una sorta di “immunità” dalla legislazione nazionale, proprio per quanto riguarda la sua morfologia e la sua prassi securitaria.

A conferma di tale suggestione (che ancora non ambisce ad essere una conclusione) si può citare anzitutto l'urbanistica di rottura con ogni identità storica locale, ma in armonia con il modello (o forse dovrebbe dirsi il “non-modello”) tipicamente statunitense della città dell'espansione infinita; e ciò anche in Europa²⁴. È pur vero, come è stato rilevato, che il sistema di vincoli urbanistici delle città europee è ancora molto stringente²⁵. Tuttavia tale vincolatività si fa improvvisamente lasca quando si tratta di realizzare opere a vocazione internazionale, che pongono la città nella competizione tra *global city*. Basti rammentare le tante misure straordinarie, sostanzialmente derogatorie del diritto vigente, adottate per la realizzazione di eventi internazionali²⁶

²⁴ V. GREGOTTI, *Città globali*, cit.: «Anche in Europa non sono certo assenti segnali di difficoltà, ma essi attengono soprattutto a due fenomeni interconnessi: il liberismo ideologico della deregolazione e la dispersione degli insediamenti senza pianificazione territoriale a grande scala in un territorio di dimensioni limitate e dotato [...] di una fitta rete di insediamenti e di una qualità morfologica fortemente storicizzata».

²⁵ G.F. FERRARI, *L'idea di smart city*, in G.F. FERRARI (a cura di), *La prossima città*, cit., pp. 19 e ss.

²⁶ Un esempio recente: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2013 (Nomina del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015), che alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 prevede: «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, [il Commissario unico] esercita

Anche le politiche di sicurezza, del resto, hanno visto le grandi metropoli protagoniste di apposite prassi; per l'Italia, possono rammentarsi i “patti per la sicurezza urbana”, che trovano la loro fonte in un semplice accordo-quadro del 2007 tra il Ministero dell'interno e l'ANCI.

Tutto questo rende assai complicato ridurre il diritto della *global city* allo schema classico della legislazione generale e astratta. Il giurista è costretto a ricercare prassi su cui non sempre è facile indagare, mancando solitamente, appunto, delle fonti giuridiche formali non meramente programmatiche (dall'analisi dello *status* giuridico formale delle principali città europee, ad esempio, non emerge nulla di significativo per il tema che si sta trattando²⁷).

Tutto questo suggerisce di affrontare il tema della *global city* in un'altra chiave: quella della rispondenza complessiva delle sue linee di sviluppo alle linee programmatiche del costituzionalismo.

Se infatti non è possibile condurre un'analisi in punto di stretto diritto positivo, è però possibile tentare una “critica costituzionale” alla luce dei principi fondamentali del costituzionalismo (e anzitutto del principio democratico) che ambiscono ad essere a loro volta parte della rappresentazione occidentale del mondo²⁸.

6. *Global city*. La città postdemocratica

La città globale è quasi inevitabilmente una città postdemocratica²⁹.

poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli Allegati del presente decreto, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». In tema, si segnala l'approfondimento monografico M. ALLENA, M. CAPANTINI (a cura di), *I grandi eventi: la parola al giurista. Dentro e oltre l'esperienza di Expo 2015*, in *Il diritto dell'economia*, n. 2/2015.

²⁷ Si veda il dossier *Le città capitali in Europa. Le esperienze di Parigi, Berlino, Londra e Madrid*, a cura del Servizio Biblioteca – Ufficio Legislazione straniera della Camera dei Deputati, serie Materiali di legislazione comparata, n. 21/2010 (consultabile sul sito www.camera.it).

²⁸ G. FERRARA, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano, 2006, pp. 18 e ss.

²⁹ Sul tema del rapporto tra città e democrazia, visto dal punto di vista specialistico dell'urbanistica, di recente C. OLMO, *Città e democrazia*, Roma, 2018. «La distanza tra città

La postdemocrazia può essere definita, sulla scorta delle celebri analisi di Colin Crouch, come una fase storica discendente della democrazia (discendente rispetto agli ideali esigenti dell'egualitarismo e della democratizzazione) il cui sistema politico bensì conserva le forme democratiche, ma nella sostanza evidenzia una sorta di regressione (il "postdemocratico", per lo stesso Crouch, si caratterizza per un parziale ritorno al "predemocratico") in direzione di un sistema elitista se non apertamente oligarchico³⁰.

Che anche la *global city* sia espressione del tempo postdemocratico è logico e quasi ovvio. Non già perché essa condivida la temperie delle democrazie nazionali che la "ospitano", ma, al contrario, proprio perché è irradiazione del potere postnazionale dell'economia globale³¹. Di quest'ultimo ripete le caratteristiche principali, e dunque anche la sua tensione verso modelli di democrazia sempre meno esigenti, sempre meno orientati alla democratizzazione, sempre più lontani dalle "promesse della democrazia". Il suo ideale sembra piuttosto, ancora una volta, un riflesso culturale di quella medesima élite globale di cui si diceva: una sorta di democrazia mondiale (di "iperdemocrazia", come è stata definita) resa possibile dalla tecnologia e dall'economia "globali"³², ma il cui contenuto rischia di non andare oltre una democrazia plebiscitaria (o "referendaria"³³).

e democrazia – osserva l'autore (p. 3) – non sta solo nella storia delle due parole, ma in un comune destino che le riguarda: essere oggi parole senza padrone ed essere parole che soffrono la crisi del sintagma più importante che ha segnato la storia non solo europea almeno dal pieno Ottocento: spazio pubblico».

³⁰ Sono le tesi sostenute in C. CROUCH, *Post-democracy*, Cambridge, 2005.

³¹ Per una "critica costituzionale" al nuovo spazio normativo «antagonista del sistema democratico-rappresentativo statale», F. BILANCIA, *Lo stato democratico rappresentativo nel sistema globale. Spunti di riflessione*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Ripensare lo Stato*, Milano, 2003, pp. 603-604.

³² È il futuro immaginato da pensatori come Jacques Attali (J. ATTALI, *Breve storia del futuro*, Roma, 2007, pp. 217 e ss.). Si veda anche il relativo lemma del *Vocabolario Treccani*, Neologismi 2008, consultabile sul sito www.treccani.it.

³³ S. RODOTÀ, *Iperdemocrazia*, Roma-Bari, 2013, pp. 1-2: «Se si vuol discutere seriamente di tecnologia e democrazia, allora, bisogna evitare una versione riduttiva dell'una e dell'altra. Gli strumenti resi disponibili dalle diverse tecnologie dell'informazione non debbono essere considerati soltanto come mezzi che rendono possibile un voto sempre più facile, rapido, frequente. Così verrebbe accolta una visione ristretta della democrazia, vista non come un processo di partecipazione dei cittadini, ma solo come una procedura di ratifica, come un perpetuo gioco del sì e del no, giocato da cittadini che tuttavia rimangono estranei alla fase preparatoria della decisione, alla formulazione delle domande alle quali dovranno rispondere. Il mutamento concettuale e politico è evidente. La democrazia diretta diventa

Talvolta la *global city* sembra mostrare significative riserve di politicità, scaturenti in modo particolare da movimenti politici e culturali di carattere transazionale, orientati di norma a temi specifici di carattere economico, ambientale o civile³⁴. Si tratta tuttavia di forme di mobilitazione *single-issue* più che di forme di democrazia in senso proprio.

La *global city*, insomma, più che uno spazio politico sembra un *non-lieu*³⁵ della politica, una dimensione spoliticizzata, come spoliticizzata è la rete di interessi economici globali che la innerva. La sua cittadinanza è una cittadinanza globale, e dunque infallibilmente astratta, lontana, sradicata, atomizzata. In una parola, appunto: spoliticizzata. Anche le mobilitazioni politiche più radicali che vi hanno luogo (si pensi in particolare al movimento *no-global*) sovente si definiscono solo per contrapposizione alla prassi globale, e dunque in un certo senso ancora in relazione ad essa. Tentano di rievocare il “politico” definendo una nuova linea amico/nemico, ma già si muovono al di fuori del classico spazio politico della democrazia, quello nazionale; nonché, talvolta, dei suoi stessi metodi. Divengono così in definitiva, a loro volta, un fenomeno postdemocratico.

Le principali linee di sviluppo ideale del costituzionalismo moderno sembrano così abbandonate.

6.1 Global city e partecipazione

Risulta abbandonato l'ideale della partecipazione democratica.

Il cittadino globale è per definizione disintermediato, non diversamente dal consumatore globale. Le due soggettività in fondo non si distinguono: dando in qualche modo ragione a Schumpeter e alla sua “altra dottrina della democrazia”, ormai le modalità attive e passive del *marketing* commerciale e della propaganda politica si differenziano molto poco³⁶.

soltanto democrazia referendaria e, all'orizzonte, compare piuttosto la democrazia plebiscitaria».

³⁴ S. SASSEN, *The global city: introducing a concept*, cit., pp. 31 e 32. Su queste riflessioni di S. Sassen, G. CAMPESI, *Stato, diritto e mercato nella società globale. A proposito della sociologia della globalizzazione di Saskia Sassen*, in *Sociologia del diritto*, n. 2/2010, pp. 188 e ss.

³⁵ Secondo la celebre espressione di M. AUGÉ, *Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Parigi, 1992.

³⁶ BYUNG-CHUL HAN, *Neoliberalismus und die neuen Machttechniken*, Frankfurt am Mein, 2014. Sul punto, di recente, F. PIZZOLATO, *Mutazioni del potere economico e nuove immagini della libertà*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2017, parte II, pp. 1 ss.

La partecipazione alla vita di partiti e associazioni non è più considerata un valore³⁷ e tra le ambite rivoluzioni della cittadinanza si è in grande attesa del voto elettronico, che eliminerà anche la scomodità di recarsi al seggio elettorale.

Viene difficile pensare che il “corpo elettorale” possa definirsi ancora un “corpo politico”.

6.2 Global city e uguaglianza

Risulta abbandonato l’ideale dell’uguaglianza.

Sono soprattutto le scelte urbanistiche a denunciare questo rischio. La *global city* appare sempre più città dell’esclusione, a garanzia di un franteso decoro e di una sicurezza elitaria. Ne sono dimostrazione l’architettura ostile (con cui le amministrazioni pubbliche allontanano dai quartieri simbolo della città nel mondo immagini sgradite di povertà) e i quartieri-fortezza (con cui le élite escludono se stesse dal resto della città).

6.3 Global city e libertà

Risulta abbandonato l’ideale della libertà.

È con incredibile rapidità che volenti, e talvolta nolenti, i cittadini consegnano la loro intera esistenza a dei dispositivi digitali in cambio di una promessa di “*smartness*”. L’associazione tra rete e libertà è poco più che una mitologia postmoderna, ma è sufficiente a far perdere di vista l’elevato costo che le nuove tecnologie esigono in termini di libertà. Le “tecnologie radicali”³⁸, infatti, si alimentano essenzialmente della nostra libertà, attraverso la quale mettiamo a loro disposizioni quell’immensa mole di dati che è il vero capitale e il vero potere dell’*information society*³⁹.

L’immagine di città che ne risulta è assai inquietante.

Adam Greenfield l’ha tratteggiata in modo suggestivo:

³⁷ Tanto che si è parlato di una democrazia senza partiti (D. PALANO, *La democrazia senza partiti*, Milano, 2015).

³⁸ Come le definisce A. GREENFIELD, *Tecnologie radicali. Il progetto della vita quotidiana*, cit.

³⁹ Sui relativi problemi giuridici, di recente, C. BUZZACCHI, *Tecnologia e protezione dei dati personali nella società dei big data. Problemi di profilazione e di garanzia della sicurezza pubblica*, in F. PIZZOLATO, P. COSTA (a cura di), *Sicurezza e tecnologia*, cit.

«Se prima tutto ciò che emergeva dalle pieghe della grande città evaporava nel momento stesso in cui accadeva, oggi tutti questi ritmi e questi processi vengono catturati dalla rete e conservati per un eventuale controllo successivo. È possibile visualizzare facilmente bacini di attrazione o di repulsione, mettendo in evidenza le relazioni esistenti fra un tipo di flusso e un altro; ciò fa sperare agli ottimisti che gli amministratori possano imparare a modellare l'evoluzione di tali flussi con mano più leggera. Allo stesso modo, tuttavia, quel che un tempo restava sulla soglia della percezione, oggi diventa chiaro; quel che era invisibile è reso autoevidente, persino terribilmente esplicito; circostanze che in genere preferiamo ignorare o dissimulare escono dall'ombra e si mostrano chiare come la luce del sole. Ciò che è imbarazzante, informale, formalmente privato o illegale diventa oggetto di nuovi e forse intollerabili tipi di controllo minuzioso. Lo sguardo dello Stato s'intensifica, ma potrebbe scoprire, con sua sorpresa, che i sudditi dispongono di abilità simili alle sue, e che a loro volta gli hanno puntato gli occhi addosso. Questa sera, nella Ville Lumière, un centinaio di milioni di dispositivi in connessione risuonano attraverso i cavi e l'etere. Delle onde che increspano la superficie del tessuto urbano, a qualunque scala, pochissime sfuggono alla raffica di dati binari che le cattura e le rappresenta. In essi sono cifrati miliardi di scelte singolari, milioni di vite in movimento, i cicli di intere economie, ma anche – sul bordo estremo della percezione – i segni e le tracce del lento svolgersi dell'impero»⁴⁰.

Non fortuitamente riappare sullo sfondo l'immagine dell'impero.

6.4. Global city e interesse generale

Risulta abbandonato l'ideale dell'interesse generale.

L'interesse generale è pensabile solo in relazione ad un ente collettivo. Non ha senso usare i predicati “generale”, “comune”, etc., se non in relazione a realtà collettive che non coincidano con la somma dei singoli interessi atomisticamente considerati.

Ora, proprio le “tecnologie radicali” stanno trasformando ulteriormente la nostra percezione della sfera pubblica in una direzione ancor più marcatamente atomistica e priva di concrete prassi di confronto, mediazione, superamento del particolarismo. Gli scienziati della politica parlano da qualche tempo di “*bubble democracy*”, intendendo con

⁴⁰ A. GREENFIELD, *Tecnologie radicali. Il progetto della vita quotidiana*, cit., p. 7.

tale espressione la modificazione dei comportamenti politici conseguente alle modalità operative del *web*, e in particolare al suo sistema di algoritmi che mette ogni opinione personale al sicuro nella propria *filter bubble*, radicalizzandola⁴¹. Prende forma ciò che Eli Pariser ha definito una «*invisible autopropaganda, indoctrinating us with our own ideas*»⁴². Si mette così in scena un dramma dell'incomunicabilità. A dispetto di tutte le più avanzate teorie sulla democrazia deliberativa, diventa difficile anche solo ipotizzare la formazione di un'opinione pubblica (nel senso stretto del termine, quello che la pone in relazione con il diritto pubblico⁴³), poiché permane l'"opinione", ma ciò che è "pubblico" si scompone e dilegua nella moltitudine delle bolle: una *bubble opinion*, insomma.

A dileguare è in definitiva la stessa idea di spazio politico.

Solo con un grande sforzo di immaginazione lo si potrebbe ritenere sostituito dal *world wide web*. In esso, infatti, a cadere sono proprio i *topoi* costitutivi del politico (e anzitutto il rapporto tra spazio e potere⁴⁴), quasi come nell'impolitica esistenza talassica immaginata dal genio di Jules Verne in *Ventimila leghe sotto i mari*:

«Il mare è tutto [...] É suprema tranquillità, perché non soggiace ai despoti, i quali, ancora sulla sua superficie stessa, possono invece continuare ad esercitare iniqui diritti, e battersi, e divorarsi, trasportandovi tutti gli orrori terrestri. Ma a trenta piedi sotto il suo livello, la loro influenza si estingue ed il loro potere scompare! Ah, signore, vivete, vivete in seno al mare ... Lì soltanto, c'è indipendenza! Lì, non ho padroni! Lì, sono libero!»⁴⁵.

Nel *non-lieu* della *global city* l'effetto *bubble* non può che amplificarsi ulteriormente, in ragione del costitutivo sradicamento di quest'ultima da ogni identità territoriale, storica e comunitaria, e della sua continuità con la spersonalizzante immagine globale del mondo.

⁴¹ D. PALANO, *Un realismo politico per la bubble democracy*, in *Rivista di politica*, n. 3/2017.

⁴² E. PARISER, *The filter bubble. What the internet is hiding from you*, New York, 2011, p. 15.

⁴³ J. HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, 2008, pp. 272 e ss.

⁴⁴ D. PALANO, *Lo spazio politico: territori, confini e potere*, in A. AGUSTONI, P. GIUNTA-RELLI, R. VERALDI (a cura di), *Sociologia dello spazio, dell'ambiente e del territorio*, Milano, 2007.

⁴⁵ Sulla suggestiva prefigurazione di Verne, D. PALANO, *Lo spazio politico: territori, confini e potere*, cit., pp. 53-56.

Il cittadino globale non abita la città globale ma semplicemente fruisce dei suoi non-luoghi *smart*. La rete è assolutamente *smart* (è l'archetipo stesso della *smartness*), e un giorno non lontano potrebbe offrire il confort del voto telematico globale, inverando la vagheggiata iperdemocrazia.

7. Un ritorno alla concezione organica della città?

Non è facile immaginare quali saranno i futuri approdi della *global city*.

In queste pagine si è solo cercato di metterne in evidenza alcuni aspetti, senz'altro già noti, dissonanti rispetto agli ideali esigenti del costituzionalismo.

Tutto questo, si è ben coscienti, si muove sullo sfondo di processi globali di portata storica, che non è facile contrastare e neppure governare.

Non ci si può fare dunque troppe “illusioni da giuristi”, riponendo in una qualche autorità o in una qualche norma la speranza di orientarli all'interesse generale o anche solo di conformarli in modo tale che non si pongano in aperto contrasto con quest'ultimo. Le democrazie possono poco innanzi a quei “*ground-swells of the spirit*” che in forza della loro natura universale sono destinati a modificare in modo irresistibile il mondo. Non è secondario il rischio che «*democracy as a pattern of political organization is doomed, as royal absolutism was once doomed when liberal democracy conquered the globe*», come osservava Karl Loewenstein nel 1937 innanzi al dilagare dei regimi totalitari⁴⁶.

Ma non si deve neppure cedere ad una sorta di disfattismo giuridico, che risuoni come una capitolazione anticipata innanzi a tendenze che pur appaiono lontanissime dai luoghi del politico e del giuridico a cui siamo adusi.

Proprio quello della sicurezza può essere un banco di prova per sperimentare nuove soluzioni.

⁴⁶ K. LOEWENSTEIN, *Militant democracy and fundamental rights*, in *The american political science review*, n. 3/1937, p. 422.

Il tema della sicurezza ha visto sovente contrapposte due diverse concezioni giuridico-costituzionali: il “diritto alla sicurezza” e la “sicurezza dei diritti”⁴⁷.

Entrambe hanno le loro ragioni, purché siano colte nella loro complessità e senza fraintendimenti nominalistici.

A ragione si contesta l’esistenza di un “diritto alla sicurezza”. Quest’ultimo è stato espressamente sancito sin dagli albori del costituzionalismo moderno (recita l’articolo 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789: «Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione»). Ma ad un livello di analisi più profondo, esso non appare come un diritto in senso proprio, ossia come una posizione giuridica di vantaggio azionabile nei confronti dello Stato o dei terzi. La sicurezza, sulla scorta della teorizzazione hobbesiana (vero epicentro teorico di ogni discorso sulla sicurezza), è piuttosto la causa e il fine dello Stato medesimo. La sicurezza, in questo senso, non è un diritto, ma un bene collettivo prodotto dal bene istituzionale “Stato”. È questa una conclusione che trova conferma nella dottrina penalistica dei beni giuridici, la quale riconosce l’esistenza di beni collettivi istituzionali⁴⁸.

La concezione della sicurezza come “sicurezza dei diritti” risponde invece ad una visione più propriamente costituzionalistica del problema. Il tema della sicurezza viene collocato nel più ampio disegno costituzionale, dal quale emerge abbastanza chiaramente come la sicurezza sia in realtà la risultante di un dispositivo complesso di diritti costituzionalmente garantiti, che in ultima analisi definiscono lo *status* di cittadinanza.

È proprio da tale ultimo snodo argomentativo che si può forse partire per tentare una riflessione conclusiva.

È stato osservato che tra l’alternativa del diritto alla sicurezza e quella della sicurezza dei diritti residua la possibilità di pensare una forma di sicurezza che muova invece dal basso. Una sicurezza, in altri

⁴⁷ A. BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in M. PALMA, S. ANASTASIA (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme*, Milano, 2001; T. GRECO, *Sicurezza/insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito*, cit.; M. DOGLIANI, *Il volto costituzionale della sicurezza*, in G. COCCO (a cura di), *I diversi volti della sicurezza*, Milano, 2012; M. RUOTOLO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*, in *Democrazia e sicurezza*, n. 2/2013.

⁴⁸ Sui beni “istituzionali” come tipologia di beni giuridici, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 1999, p. 396.

termini, che sia un prodotto non già istituzionale ma anzitutto sociale, il cui paradigma giuridico potrebbe essere rinvenuto nell'articolo 4 della Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino del 1795: «La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno»⁴⁹.

È un'idea di sicurezza di carattere comunitario, che prima che ai diritti si lega ai doveri di cittadinanza, e fa perno su una precisa logica:

«quanto più si fa in modo che possano funzionare meccanismi di controllo sociale informale, dei quali noi siamo allo stesso tempo soggetti e protagonisti, tanto meno ci sarà bisogno di controlli formali e istituzionali che sfuggono ad ogni possibilità di verifica; quanto più i controlli sociali informali divengono impossibili perché le comunità e i gruppi si dissolvono, tanto più sarà necessario adottare misure di sicurezza, non solo più repressive, ma anche più anonime e nascoste»⁵⁰.

Questo genere di sicurezza non potrebbe dispiegarsi in alcun modo senza un proprio “luogo”. È la sicurezza delle piazze frequentate e visute nei centri e nelle periferie, dei bar e delle edicole di quartiere, dei negozi di vicinato.

«La proiezione architettonica di questo modello – è stato osservato – si sviluppa non in verticale ma in orizzontale, come non può non essere quando quella che si persegue e si vuol favorire è esattamente l'orizzontalità dei rapporti inter-soggettivi: l'*agorà* e i luoghi pubblici *informali* rappresentano l'immagine urbanistica di rapporti sociali “amichevoli”»⁵¹.

Qui riaffiora il tema, che a parere di chi scrive è davvero centrale, di “immaginare” la città. L'urbanistica dovrebbe essere lo strumento privilegiato per una riscoperta della cittadinanza.

La città, soprattutto la grande metropoli, dovrebbe tornare ad essere immaginata prima che realizzata. Per fare questo non occorre solo un'idea di città, ma ancor prima una sua metafora esplicativa.

⁴⁹ T. GRECO, *Sicurezza/insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito*, cit., pp. 27 e ss.

⁵⁰ T. GRECO, *Sicurezza/insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito*, cit., p. 39.

⁵¹ T. GRECO, *Sicurezza/insicurezza: figure e paradigmi di un dibattito*, cit., p. 35.

Viene alla mente quella, non di rado usata anche dagli urbanisti, dell'organismo⁵². Tale metafora è per se stessa veicolo di politicità e di cittadinanza: non a caso è stata largamente utilizzata dalla dottrina giuspubblicistica e da quella teorico-statualistica⁵³.

La città come alcunché di organico, dunque, e non come non-luogo globale semplicemente da “fruire”, possibilmente nella massima sicurezza e nel massimo confort (o *smartness*). Una città organica non sarà fruita bensì abitata e vissuta.

Per far questo occorre tuttavia liberarsi dall'immagine tecnica del mondo che ci avvince e che esprime una logica esattamente opposta a quella dell'organicità. L'organismo è infatti alcunché di “vivente”, mentre la tecnica, e in particolare quella digitale, restituisce infallibilmente una fredda immagine cibernetica di *gouvernance par les nombres*⁵⁴.

L'alternativa culturale non può che essere reperita in un'idea “storica” di città (che non vuole suggerire semplicisticamente un impraticabile ritorno al passato). La storicità della città non coincide con il solo patrimonio di beni culturali, ma con alcunché di generazionale: «La città organica non è la creazione di una volontà individuale ma è il frutto di molte generazioni che l'hanno sedimentata nel tempo»⁵⁵. Una comprensione organica della città esige di tenere in considerazione la continuità storica della stessa, che si articola tra generazioni passate, presenti e future. Questa rappresentazione fa della città un organismo vivente nella storia, e non solo una realtà sociale “attuale” (ingabbiata nella “prigione del presente”⁵⁶) innanzi alla quale le sole alternative

⁵² Basti rammentare, per l'Italia, il pensiero di Luigi Piccinato (L. PICCINATO, *La progettazione urbanistica: la città come organismo*, Venezia, 1988).

⁵³ L'organicismo sembra conoscere anche una nuova fortuna politica. Al di là delle “mode” e delle possibili strumentalizzazioni ad opera della propaganda partitica, indubbiamente esso intercetta «una diffusa domanda di strutture comunitarie – la famiglia, la Chiesa, le istituzioni collettive in genere – depositarie di valori morali e identitari idonei a porre un freno alla ricerca patologica del profitto (al supercapitalismo), allo sfrenato antagonismo, alla esasperata frammentazione degli interessi, alla riduzione della persona a mero *homo oeconomicus* (consumatore, investitore, capitale umano)» (A. CANTARO, *Il «ritorno» dello stato nella «deglobalizzazione»*, in *Democrazia e diritto*, n. 2/2008, p. 27).

⁵⁴ A. SUPLOT, *La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014)*, Parigi, 2015.

⁵⁵ C. SARAGOSA, *Città tra passato e futuro. Un percorso critico sulla via di Biopoli*, Roma, 2011, p. 195.

⁵⁶ G. DE RITA, *Prigionieri del presente. Come uscire dalla trappola della modernità*, Torino, 2018.

sono l'abbandono all'espansione infinita o, all'estremo opposto, la razionalizzazione secondo schematismi astratti.

Il principio della continuità storica dovrebbe tornare al centro della pianificazione urbanistica, come principio di contenimento di un'urbanizzazione e di un'espansione slegate da ogni espressione della comunità locale.

Questo è forse possibile nelle città non ancora globali, in cui la continuità e l'osmosi storica non sono state del tutto cancellate dalle astrazioni della rappresentazione globale. È invece più difficile nella *global city*, nella città "oltre lo Stato" e "oltre la storia" che la circonda.

Ma è proprio da quest'ultima che occorre nondimeno partire, per esercitare una critica costituzionale a quei segni e a quelle tracce del «lento svolgersi dell'impero» di cui ci ha parlato Adam Greenfield.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**

Paolo **CARETTI**

Lorenza **CARLASSARE**

Elisabetta **CATELANI**

Pietro **CIARLO**

Claudio **DE FIORES**

Alfonso **DI GIOVINE**

Mario **DOGLIANI**

Marco **RUOTOLO**

Aldo **SANDULLI**

Dian **SCHEFOLD**

Massimo **VILLONE**

Mauro **VOLPI**

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Marco

GIAMPIERETTI, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO'**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Laura

RONCHETTI, Ilenia

RUGGIU, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

CERRUTI, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)